

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA*Comitato Regionale per le Comunicazioni*

DELIBERA N.	99/2015
TITOLO	2015.1.10.4.1
	2013.1.10.21.115
LEGISLATURA	X

Il giorno 18 dicembre 2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA

Presidente

MARINA CAPORALE

Vicepresidente

MAURO RAPARELLI

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI

OGGETTO:DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX / BIP MOBILE



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6377 – 527.6597

email gcosenza@regione.emilia-romagna.it - corecom@regione.emilia-romagna.it

PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Vista il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*", in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito "Regolamento indennizzi";

Viste le delibere Agcom nn. 320/14/CONS, n. 51/14/CIR, n. 72/14/CIR, nonché la delibera n. 106 del 2015 del Corecom Toscana;

Visto lo "*Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6377 – 527.6597

email gcosenza@regione.emilia-romagna.it - corecom@regione.emilia-romagna.it

PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Vista la *“Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni”*, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

Visti gli atti del procedimento;

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio Corecom, dr.ssa Primarosa Fini (NP.2015.2410);

Udita l’illustrazione svolta nella seduta del 18 dicembre 2015;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

1. La posizione dell’istante

L’istante ha lamentato il distacco della linea nei confronti della società Bip Mobile X (di seguito Bip Mobile). In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento, l’istante ha dichiarato quanto segue:

- di avere subito, in data 30 dicembre 2013, senza alcun preavviso, il distacco della linea in entrata e in uscita;
- di avere risolto il problema in data 15 gennaio 2014, a seguito di passaggio ad altro operatore.

In base a tali premesse, l’utente ha richiesto:

- a) il pagamento degli indennizzi dovuti in base a disposizioni normative o delibere dell’Agcom.

2. La posizione dell’operatore

La società Bip Mobile non ha depositato alcuna memoria.

Motivazione della decisione



Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte non può essere accolta, come di seguito precisato.

- a) In particolare, la fattispecie va ricostruita seguendo l'orientamento ormai costante dell'Agcom in materia (cfr. ex multis delibere nn. 320/14/CONS, 51/14/CIR, 72/14/CIR e delibera n. 106 del 2015 del Corecom Toscana). Si rileva, dunque, che l'interruzione del servizio non è stata disposta dalla società Bip Mobile, quale titolare del rapporto contrattuale in essere con gli istanti, bensì dalla società Telelogic Italy X che, in qualità di Enabler, svolge il ruolo di esercizio della piattaforma di billing di Bip Mobile interfacciando la rete H3G. L'interruzione del servizio a far data dal 30 dicembre 2013 non ha riguardato solo l'utenza interessata, ma ha coinvolto l'intero bacino di utenza di Bip Mobile, in ragione dello spegnimento della piattaforma tecnologica da parte della società Telelogic Italy X, a fronte delle criticità contrattuali e delle pendenti insolvenze di entrambi gli operatori verso il gestore H3G X, assegnatario delle frequenze di terza generazione mobile e licenziatario per la fornitura dei servizi mobili su scala nazionale. Pertanto, la fattispecie non può essere inquadrata come sospensione o cessazione amministrativa avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, in quanto l'interruzione si è verificata per un fatto estraneo alla sfera di imputabilità dei singoli contraenti (utente finale ed operatore). La fattispecie, quindi, è da ricondurre al combinato disposto degli artt. 1256 e 1243 del codice civile, secondo cui, l'obbligazione del soggetto la cui prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile, costituisce causa di estinzione dell'obbligazione, sicché colui che non può rendere la prestazione divenuta intanto impossibile, non può chiedere la relativa controprestazione. Inoltre, va richiamata la specifica clausola di esonero da responsabilità contenuta nell'art. 12 delle norme d'uso della società Bip Mobile che prevede espressamente che, sia in caso di errata utilizzazione del servizio, sia in caso di problematica di rete dell'operatore con il quale Bip Mobile ha stipulato apposito contratto per la fornitura di servizi di telefonia mobile, "Bip Mobile potrà sospendere in ogni momento i servizi, in tutto o in parte, anche senza preavviso". Alla luce di quanto rilevato, quindi, la domanda va rigettata.



Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio Corecom dr.ssa Primarosa Fini, il Corecom, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

1. Rigetta l'istanza di Cifiello nei confronti della società Bip Mobile X per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Il Segretario
Dott.ssa Primarosa Fini

La Presidente
Prof.ssa Giovanna Cosenza

